giunta regionale 8^ legislatura

Deliberazione della Giunta

n. 499 del 4 marzo 2008

OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15. Lr 14.08.2007, n. 20, art. 18. Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti. Approvazione linee guida sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività.

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue. Con D.G.R.V. 21 marzo 2000, n. 994, venivano definite le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione e all'esercizio degli impianti mobili così come definiti dall'ex art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/97 oggi sostituito dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006.

L'art. 16, della L.R. 16 agosto 2007, n. 20, che reca modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*» e successive modificazioni, individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 208, comma 15, del D.L.gs,. n. 152/2006, delegandone pertanto le funzioni e abrogando conseguentemente la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Inoltre, il medesimo articolo di legge, stabilisce che la Giunta regionale, *entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione delle campagne di attività, e per l'individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.*

Sulla base di quanto sopra, gli Uffici della Direzione Ambiente hanno predisposto il documento che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento col quale vengono definiti i Criteri, destinati alle Province, per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed inoltre individuati i relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente. I contenuti di detto documento, Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono comprensivi delle osservazioni formulate dalle Province, in una riunione appositamente convocata e tenutasi in data 09.01.2008.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione della delibera 21 marzo 2000, n. 994, con l'emanazione contestuale di nuove linee guida sulle modalità del rilascio in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla parte IV Titolo I, art. 208, comma 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- 1. Di approvare i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ⁽¹⁾ e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente di cui all'Allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
- 2. Il presente provvedimento sostituisce la D.G.R.V. del 21 marzo 2000 n. 994 che pertanto viene revocata.
- 3. Il presente provvedimento va comunicato alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alle Province del Veneto, all'A.R.P.A.V.- Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'ALBO Nazionale Gestori Ambientali.

ALLEGATO A

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

E PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI ONERI DI ISTRUTTORIA A CARICO DEL RICHIEDENTE. Le presenti Linee Guida ottemperano a quanto previsto dalla L.R. 20/2007 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente» che, attribuendo alle Province, all'art. 16, il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, dispone altresì che la Giunta Regionale determini «con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione delle campagne di attività, e per l'individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente».

1. Definizione di impianto mobile di smaltimento e recupero di rifiuti

Fatte salve eventuali determinazioni statali, per impianto mobile si intende di norma un impianto con caratteristiche di mobilità e di facile trasportabilità finalizzato al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di breve durata.

2. Impianti mobili esclusi dalla presente procedura autorizzativa

a) Impianti mobili di sola riduzione volumetrica

La normativa vigente, art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che «Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati in via definitiva dalla

¹⁾ L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del d.lgs. n. 152/2006 al comma 15 stabilisce che:

«Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della selute pubblica.».

regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza .».

Alla luce di quanto sopra gli impianti di riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee (diverse dalle operazione di vagliatura) non sono assoggettati alle procedure qui previste.

Si precisa che per "impianti di riduzione volumetrica" si intendono gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante operazioni, a livello esemplificativo, di pressatura, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti, con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice CER). Inoltre, per "separazione delle frazioni estranee" (impurezze che inficiano il processo principale) è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica.

b) Impianti di incenerimento

Per quanto riguarda gli impianti mobili di incenerimento, la procedura amministrativa prevista per gli impianti mobili (autorizzazione e comunicazione) non consente di valutare in modo completo tutti gli effetti, in particolare quelli ambientali, strettamente correlati all'attivazione di simili impianti, caratterizzati da notevole complessità impiantistica. Pertanto, per tali impianti non si ritiene applicabile la procedura amministrativa di cui alla vigente normativa sugli impianti mobili, fatta salva comunque la procedura autorizzativa ordinaria di cui all'articolo 208 del d.lgs. n. 152/2006, ed eventualmente, ove necessaria, a quella relativa alla V.I.A., ferma restando la necessità di osservare le disposizioni stabilite nella legge regionale n. 3/2000.

3. Natura dell'autorizzazione

L'autorizzazione si configura come un'effettiva autorizzazione all'utilizzo — indipendentemente dalle condizioni sito-specifiche delle aree ove si troverà ad operare - dell'impianto. Tale provvedimento autorizzativo comporta una preventiva e positiva valutazione d'ordine tecnico dell'idoneità dell'impianto al trattamento dei rifiuti previsti nonché alla compatibilità degli effetti ambientali derivanti dal suo utilizzo. È quindi necessario individuare la documentazione che deve essere presentata dall'interessato, sia all'atto della formalizzazione dell'istanza di autorizzazione, sia al momento dell'invio della prevista comunicazione di installazione dell'impianto, al fine di poter fornire alle Amministrazioni competenti elementi coerenti e omogenei di valutazione. Il rilascio dell'autorizzazione definitiva prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006 compete quindi all'Amministrazione Provinciale competente sul territorio ove ha sede legale (o quella di rappresentanza in caso di società straniera proprietaria dell'impianto) il soggetto titolare dell'impianto.

Spetta alla Provincia competente per territorio, ai sensi della L.R. 21.01.2000, n. 3, art. 6, comma 1, lett. *I)*, la ricezione e la verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati alle operazioni di smaltimento e di recupero ai sensi dell'art. 208 comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento delle singole campagne di attività.

La Provincia, sulla scorta delle osservazioni presentate da Comune e ARPAV competenti per territorio, adotta eventuali prescrizioni integrative o assume un provvedimento motivato di divieto allo svolgimento dell'attività. Nel caso in cui non emergano fattori ostativi allo svolgimento della campagna di attività, verrà data comunicazione in tal senso al soggetto interessato e agli enti sopraccitati.

La durata delle autorizzazioni definitive, di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006, vista la peculiarità degli impianti viene limitata, di norma, a cinque anni.

4. Allegati alla domanda di autorizzazione definitiva

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una dettagliata relazione tecnica che, con riferimento alla tipologia dell'impianto, deve contenere almeno i seguenti dati:

- 1) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da cui risultino, fra l'altro, le generalità dei legali rappresentanti, i poteri, il capitale, l'oggetto sociale, la sede legale e che la società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento, di cessazione attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né che a tali procedure sia stata sottoposta nel precedente quinquennio;
- 2) numero identificativo dell'impianto (costituito, ove presente, da numero di matricola o telaio indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, raggruppati per categoria di attività di recupero o smaltimento; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le caratteristiche di pericolosità e i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti;
- 3)indicazione dei rifiuti di cui si chiede il trattamento nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, raggruppati per categoria di attività di recupero o smaltimento; qualora sia previsto il trattamento di rifiuti pericolosi devono essere specificate le caratteristiche di pericolosità e i costituenti che rendono pericolosi i rifiuti;
- 4) descrizione del processo di trattamento;
- 5) descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
- 6) potenzialità massima oraria;
- 7) modalità di svolgimento dell'attività;
- 8) documentazione relativa a:
 - a) tipologia e quantità degli effluenti prodotti e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di captazione e raccolta eventualmente da adottare;
 - b) tipologia e quantità delle eventuali emissioni in atmosfera prodotte e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento:
 - c) sistemi atti ad evitare od attenuare fenomeni di inquinamento acustico e relative caratteristiche tecniche dei sistemi di rilevamento;
 - d) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
- 9) attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto o che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne di attività;
- schede tecniche descrittive dell'impianto fornite dalla casa costruttrice con specifici disegni e fotografie;
- 11) dichiarazione di conformità dell'impianto (o delle sue parti) alle direttive CE 98/37 (macchine), CEE 89/336 (campi elettromagnetici) e CEE 73/23 (bassa tensione) fornite dalla casa costruttrice;
- 12) marca da bollo;
- 13) attestazione di versamento degli oneri istruttori.

5. Campagna di attività

I soggetti interessati allo svolgimento delle singole campagne di attività, per mezzo di impianti già autorizzati (dalla Regione Veneto, dalle Province del Veneto o da altre Regioni), nel territorio della Regione del Veneto, devono inviare alla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. *i)*, della L.R. n. 3/2000, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006, allegando alla stessa copia dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo nonché, una volta entrati in vigore i previsti decreti ministeriali di

regolamentazione delle modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il relativo certificato di iscrizione per la categoria 7.

L'effettuazione della singola campagna è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura d'impatto ambientale; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività da effettuarsi nel territorio della Regione Veneto dovrà essere allegata anche la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, c. 4, della L.R. n. 3/2000.

Copia della predetta comunicazione e della documentazione allegata va altresì trasmessa contestualmente, a cura dei soggetti interessati, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'Arpa, competenti per territorio.

La Provincia, sulla scorta delle eventuali osservazioni presentate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione dal Comune e dal Dipartimento dell'ARPA competenti per territorio, adotta il provvedimento di autorizzazione con le eventuali prescrizioni integrative ovvero assume un provvedimento di divieto allo svolgimento dell'attività, qualora la stessa nello specifico sito risulti non compatibile con la primaria esigenza di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.

Nel caso in cui emergano elementi ostativi all'installazione dell'impianto ed allo svolgimento della campagna di attività, anche da parte degli Enti sopraindicati, verrà data comunicazione in tal senso al soggetto interessato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione formale dell'avvio dell'attività.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio i soggetti interessati sono tenuti ad osservare gli adempimenti previsti dagli art. 189, 190, 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto).

a) Decorrenza del termine di 60 giorni

Il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 208, punto 15, del D.Lgs. n. 152/2006 inizia a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgas. n. 152/2006, all'Amministrazione Provinciale.

La Provincia, anche a seguito di segnalazione effettuata dal Comune e dall'ARPA competenti per territorio, può richiedere motivate integrazioni alla documentazione presentata; la richiesta sospende i termini del procedimento.

b) Responsabilità civile da inquinamento

Per lo svolgimento delle attività, per ogni singolo impianto mobile, dovrà essere attivata una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale assicurato di:

- 1)500.000 euro nel caso vengano trattati rifiuti inerti provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi;
- 2)1.000.000 euro nel caso vengano trattati rifiuti non pericolosi;
- 3)1.500.000 euro nel caso vengano trattati rifiuti pericolosi.
- c) Campagne di attività svolte con impianti mobili necessari ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica

Gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione delle bonifiche autorizzate ai sensi del titolo V parte IV del D.Lgs n.152/2006, qualora già compresi nel progetto approvato, non sono soggetti a ulteriore comunicazione di campagna di attività.

Inoltre, alle campagne di attività svolte ai fini della realizzazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, delle ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, utilizzando impianti mobili già previsti nel progetto approvato ai sensi

dell'art. 242, comma 7 ⁽²⁾ nonché dell'All. 4, alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 non si applicano le procedure di V.I.A.

Da ultimo, considerato il carattere di urgenza che rivestono le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 del D.Lgs. 152/06 ⁽³⁾, non sono analogamente sottoposte né all'obbligo di comunicazione preventiva alla Provincia competente per territorio né alle procedure di V.I.A. le campagne finalizzate all'esecuzione delle stesse, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione come descritto nelle comunicazioni all'autorità competente di cui all'art. 242, commi 1 e seguenti, del succitato Decreto Legislativo.

6. Durata della campagna di attività

Di norma la singola campagna di attività, dimensionata in modo tale da essere efficace al fine del recupero e/o smaltimento di rifiuti previsto con l'impianto mobile, non può essere superiore a 120 giorni lavorativi (salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente) e deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti. Resta esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con impianti mobili sia presso impianti di recupero, compreso il solo R13, di rifiuti che effettuano tali operazioni ai sensi del D.M. 5.2.98 ⁽⁴⁾, così come modificato dal D.M. 186/06, che presso impianti di recupero e/o di smaltimento rifiuti autorizzati ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, come sostituiti dall'art. 208 e 210 del D.Lgs. 152/2006 ⁽⁵⁾, compresi anche i soli R13 e D15.

7. Allegati alla comunicazione della campagna di attività

La comunicazione dovrà contenere:

- 1) il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
- 2)copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- 3) cronoprogramma della campagna oggetto della comunicazione;
- 4)i dati specifici inerenti all'attività (ad esempio: indicazione dei rifiuti trattabili nell'impianto, con specificazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, quantità dei rifiuti oggetto dell'attività, rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione; a tal proposito si rammenta che, di norma, i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti devono essere classificati con codici CER della classe 19)
- 5) la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una

L'art. 242 (Procedure operative ed amministrative) del d.lgs. n. 152/2006, al comma 7 prevede che:

«Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanisti

³⁾ L'art. 240 (Definizioni) del d.lgs. n. 152/2006 definisce nel modo seguente le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza:
«i) misure di prevenzione: le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa
come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
realizzarsi di tale minaccia:

m) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedime il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente;».

⁴) Il d.m. 5 febbraio 1998 disciplina l'«Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» (suppl. ord. alla GU 16/4/1998, n. 88).

⁵) Gli articoli 208 e 210 del d.lgs. n. 152/2006 disciplinano rispettivamente l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'Autorizzazione in ipotesi particolari.

planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;

- 6) le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
- 7) indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- 8) copia polizza assicurativa di responsabilità di civile da inquinamento di cui al punto 5.c);
- 9) qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 26, comma 7, della legge regionale n. 3/2000 e s.m.i. ("Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno...omissis..."), la comunicazione preventiva dovrà essere accompagnata dall'apposito programma di controllo;
- 10) presentazione di una relazione di compatibilità ambientale redatta ai sensi dell'art. 22, comma 4, della L.R. n. 3/2000, qualora la campagna non sia già sottoposta a giudizio di compatibilità ambientale;
- 11) documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento.

8. Condizioni generali delle campagne di attività

Nell'esecuzione delle singole campagne, fatta eccezione dei casi elencati alla lettera c) del punto 5, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- 1. su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 Autorizzazione Regione Veneto" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
- 2. per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto», pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002 Serie generale;
- 3. per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997 ⁽⁶⁾.
- 4. per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.

⁶) Il d.P.C.M. 14/11/1997 concerne «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» (GU 1/12/1997, n. 280).

9. Stoccaggi

Il deposito di rifiuti da sottoporre a trattamento deve rispettare i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente per:

- 1) deposito temporaneo (nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti) secondo le modalità previste dall'articolo 183, lett. *m*) del D.Lgs. n. 152/2006 ⁽⁷⁾ (ex art. 6, lett. *n*) del d.lgs. 22/97), ovvero
- 2)deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13) già autorizzato in capo al titolare del sito di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Analogamente lo stoccaggio dei rifiuti successivo al trattamento eseguito con l'impianto mobile, deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo, ovvero la procedura di autorizzazione delle operazioni D15 o R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

10. Rinnovo delle autorizzazioni

La richiesta di rinnovo deve pervenire non prima di dodici mesi ed almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato ovvero, qualora vi siano delle varianti, il rinnovo deve essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.

Nel caso in cui non vi siano varianti la richiesta di rinnovo effettuata entro i termini sopra indicati consente al richiedente, nelle more del rilascio del rinnovo, di proseguire l'attività.

11. Oneri istruttori

A partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, per l'esame istruttorio delle istanze (comprese quelle per cui non è stato ancora emanato il provvedimento di autorizzazione) i richiedenti sono tenuti al pagamento degli oneri di seguito indicati, quale contributo delle spese di istruttoria:

Riferimento	Tipo di Istanza	Importo onere istruttorio in €
a)	Nuova Autorizzazione, e rinnovo con varianti, fatto salvo il punto b)	1.500,00
b)	Nuova Autorizzazione di impianti a tecnologia standard che recuperano rifiuti inerti (ad es. vaglio, frantoio ecc.)	1.000,00
c)	Rinnovo autorizzazion	800,00

⁷⁾ L'articolo 183 (Definizioni), comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006 definisce il deposito temporaneo nel modo seguente:

[«]deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

¹⁾ i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

²⁾ i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

³⁾ il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

⁵⁾ per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;.».

	e senza varianti	
d)	Variazione assetto societario	300,00
e)	Valutazione della comunicazio ne di avvio della campagna	500,00

L'attestazione del versamento dovrà essere allegata alla istanza di autorizzazione presentata dal proponente. In mancanza della corresponsione degli oneri istruttori non si darà avvio all'iter di autorizzazione e si sospenderà il procedimento.

IL SEGRETARIO Dott. Antonio Menetto IL PRESIDENTE On. dott. Giancarlo Galan